



Bundesamt für Landwirtschaft
Office fédéral de l'agriculture
Ufficio federale dell'agricoltura
Uffizi federal d'agricoltura

Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna
Telefono 031 322 25 11, Fax 031 323 02 63
E-Mail: markus.wildisen@blw.admin.ch
Internet http://www.blw.admin.ch

Berna, 25 aprile 2006

Segreteria 031 322 26 55
N. diretto 031 322 26 63
Riferimento 2006-03-30/345 / ric/val/wil/don

Alle autorità cantonali
preposte alle bonifiche fondiarie

C I R C O L A R E 3/2006

Presenza in considerazione dei limiti delle zone agricole in caso di raggruppamento di terreni

Gentili Signore, egregi Signori

Lo scorso inverno l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) si è spesso visto confrontato con questioni relative all'adeguamento dei limiti della regione d'estivazione nel caso di raggruppamenti di terreni. Il diritto vigente lascia poco spazio per correzioni della delimitazione tra regione di montagna e regione d'estivazione. Cogliamo l'occasione per richiamare la vostra attenzione sulle disposizioni corrispondenti di cui nell'ordinanza sulle zone agricole (RS 912.1).

Secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole che vi trasmettiamo in allegato, la superficie agricola utile della Svizzera è suddivisa in regioni e zone. Tra l'altro la regione d'estivazione con le superfici d'estivazione è separata dalla regione di montagna e da quella di pianura che comprende la superficie agricola utile (art. 2). Se consultate la carta in allegato (nella scala 1:300 000) avrete una panoramica dell'attuale suddivisione in zone agricole. I servizi cantonali di agricoltura nonché i Comuni dispongono per il loro comprensorio anche di carte topografiche comunali (in scala 1:25 000), comprendenti la ripartizione delle zone agricole (art. 5 cpv. 3). Sul sito dell'UFAG troverete un link su un server di mappe con una carta interattiva delle zone: <http://www.blw.admin.ch/rubriken/00139/index.html?lang=it>

La regione d'estivazione comprende i pascoli d'estivazione, gestiti esclusivamente d'estate, i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché i pascoli comunitari (art. 3 cpv. 1, ordinanza sulle zone agricole). Le superfici nella regione d'estivazione sono considerate superfici d'estivazione secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (RS 910.91) anche se vengono sfruttate per altri scopi (art. 24 OTerm). Pertanto le superfici situate nella regione d'estivazione non possono essere computate sulla superficie agricola utile (SAU) di aziende. Tale disposizione permette di evitare di fornire incentivi finanziari per l'avvio di un'utilizzazione annuale nelle tradizionali regioni di pascolo utilizzate soltanto durante pochi mesi.

I limiti giuridicamente validi fissati per tutta la Svizzera tra il 1999 e il 2001 possono essere rivisti d'ufficio o su domanda del gestore (art. 6 cpv. 2, ordinanza sulle zone agricole). Ai sensi dell'obiettivo summenzionato relativo alla delimitazione della regione d'estivazione, i criteri di revisione di tali limiti sono restrittivi: determinante è il modo di sfruttamento prima del 1999, te-

nendo conto del modo di sfruttamento tradizionale (art. 3 cpv. 2); quale mezzo di prova l'Ufficio federale si avvale della delimitazione stabilita dai Cantoni (fino al 1998) e del catasto alpestre (art. 4 cpv. 3). Il cambiamento del modo di sfruttamento dopo il 1998 o previsto per il futuro non costituisce un motivo per l'adeguamento della suddivisione in zone agricole.

In vista di un'applicazione semplice della legislazione (art. 4 cpv. 2, ordinanza sulle zone agricole) sono concesse deroghe soltanto quando, ad esempio, una pianificazione delle zone d'interesse superiore (protezione della falda freatica) o quando opere (correzione dei corsi d'acqua, costruzione di strade) impossibilitano il proseguimento del modo di sfruttamento applicato fino a quel momento. Per contro una semplice compensazione della SAU nell'ambito del nuovo riparto in caso di raggruppamenti di terreni non porta a un'esclusione di superfici della regione d'estivazione.

Per eventuali ulteriori chiarimenti potete rivolgervi a:

- Markus Wildisen, responsabile Sezione Bonifiche fondiarie; tel. 031 322 26 63;
E-mail markus.wildisen@blw.admin.ch
- Markus Richner Kalt, Sezione Catasto della produzione; tel. 031 323 09 35;
E-mail markus.richner@blw.admin.ch

Ringraziandovi dell'attenzione, l'occasione ci è gradita per porgervi i nostri distinti saluti.

Ufficio federale dell'agricoltura

Divisione principale Pagamenti diretti e strutture
Responsabile Divisione Miglioramento delle strutture

Jörg Amsler

Allegati: - Ordinanza sulle zone agricole
- Carta delle zone agricole (scala 1:300 000)

Copia: - Servizi cantonali d'agricoltura